

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020



UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"
VIA CROCE ROSSA N. 4 – 20097 - SAN DONATO MILANESE
COD. MECC. MIIC8FB00P – C.F.: 97667080150
TEL 025231684 – FAX 0255600141

e-mail:MIIC8FB00P@istruzione.it - e-mail PEC:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it

Circ. n 49/Sec.

San Donato Milanese, 06/11/2018

Ai Signori Genitori Alunni scuola secondaria di primo grado Galilei Ics Margherita Hack SDM

Oggetto: Tetto massimo assenze per ammissione classe successiva

Il Dirigente scolastico comunica che, come da delibera del collegio dei docenti del 30 ottobre 2018, per l'ammissione alla classe successiva il numero minimo di giorni di frequenza è di <u>almeno tre quarti del</u> monte ore totale.

Dal verbale del collegio:

"Sono possibili motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Fermo restando, però, che, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validita' dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Infatti ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR n. 122/2009, le istituzioni scolastiche e in particolare il collegio docenti possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

La C.M. n. 20 del 4-3-2011 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, fra le casistiche utilizzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a (modificate dal collegio dei docenti):

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; Gli alunni che superano il monte ore limite di assenze, per le quali non sussiste alcuna deroga e nell'impossibilità di una valutazione da parte del consiglio di classe, non sono ammessi allo scrutinio finale perché è la stessa norma a stabilirne l'esclusione. Con l'esclusione dello studente non si procede quindi alla proposta del voto, neanche in quelle materie in cui eventualmente l'alunno avesse una valutazione. In casi di superamento dei limiti del monte ore di assenze su registri e pagelle, poiché non si è proceduto allo scrutinio dell'alunno, andrà apposta la scritta "escluso dallo scrutinio finale e non ammesso alla frequenza dell'anno successivo / all'esame finale di ciclo, ai sensi del comma 7, art. 14 del DPR 122/09". I riquadri dei voti non andranno riempiti, non avendo attribuito alla studentessa o studente una votazione, operazione che si effettua in sede di scrutinio, ma si riporterà il numero delle assenze del secondo quadrimestre e il totale dell'anno scolastico negli appositi riquadri."

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Prof. Carlo Massaro